



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo

A.C. 1433

Schede di lettura

n. 75

8 GENNAIO 2019

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Interventi per la concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni e
la prevenzione dell'assenteismo

A.C. 1433

Schede di lettura

n. 75

8 GENNAIO 2019

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Lavoro

☎ 066760- 4884 – ✉ st_lavoro@camera.it

Dipartimento Istituzioni

☎ 066760- 3855 – ✉ st_istituzioni@camera.it

Dipartimento Giustizia

☎ 066760- 9148 – ✉ st_giustizia@camera.it

Dipartimento Bilancio

☎ 066760- 2233 – ✉ st_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: LA0078.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (Istituzione del Nucleo della concretezza) 3
- Articolo 2 (Misure per il contrasto dell'assenteismo) 9
- Articolo 3 (Adeguamento dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici) 15
- Articolo 4 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione) 19
- Articolo 5 (Disposizioni in materia di buoni pasto) 23
- Articolo 6 (Disposizioni finali e clausola di salvaguardia) 25

Schede di lettura

Articolo 1 **(Istituzione del Nucleo della concretezza)**

L'**articolo 1** istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un "**Nucleo della concretezza**", preposto alla **verifica** della realizzazione delle azioni concrete - da determinarsi in un apposito **Piano triennale** - per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

Le previsioni sono introdotte quali articoli aggiuntivi al decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Nel dettaglio, il disegno di legge introduce tre nuovi articoli: *60-bis (Istituzione e attività del Nucleo della concretezza)*, *60-ter (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della concretezza)* e *60-quater (Personale del Nucleo della concretezza)*.

Poiché tali disposizioni si inseriscono nel corpo del d.lgs. n. 165 del 2001, per "amministrazioni pubbliche" si intendono le amministrazioni definite tali dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per **amministrazioni pubbliche** si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. 165 del 2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.

Il comma 1 del **nuovo articolo 60-bis** - nel disporre l'istituzione del Nucleo della concretezza - fa **salve le competenze dell'Ispettorato per la funzione pubblica nonché dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione**, organi entrambi già incardinati presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il *Dipartimento della funzione pubblica* è struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso fu istituito dalla legge n. 93 del 1983 (legge-quadro sul pubblico impiego), articolo 27 (attuato con il regolamento dapprima recato dal d.P.R. n. 536 del 1984 indi sostituito dal d.P.C.m. n. 597 del 1993).

Le funzioni attribuitegli dalla legge sono: l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi; il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa; il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti; la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento; le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Una puntuale determinazione di compiti del Dipartimento è stata poi resa dall'articolo 14 di d.P.C.m del 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

La sua organizzazione è oggetto del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 17 novembre 2015 (come modificato da decreto ministeriale del 30 novembre 2017), che ne ha previsto un'articolazione nei seguenti uffici: per la semplificazione e la sburocratizzazione; per l'innovazione e la digitalizzazione; per l'organizzazione ed il lavoro pubblico; per la valutazione della *performance*; per le relazioni sindacali; per la gestione amministrativa; l'Ispektorato per la funzione pubblica.

L'*Ispektorato per la funzione pubblica*, entro il Dipartimento della funzione pubblica, è ufficio istituito in via legislativa dal decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 60, comma 6.

Secondo tale previsione, l'Ispektorato vigila e svolge verifiche su: la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; l'efficacia dell'attività amministrativa, con attenzione alla semplificazione delle procedure; il corretto conferimento degli incarichi; l'esercizio dei poteri disciplinari; l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.

Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispektorato può avvalersi della Guardia di Finanza. Inoltre può richiedere - al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle pubbliche amministrazioni - chiarimenti e riscontri, cui l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere (anche per via telematica) entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari.

L'*Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione* è stata istituita dal decreto-legge n. 181 del 2006 come convertito in legge, all'articolo 1, comma 22-*bis*. Il d.P.C.m del 12 giugno 2013 ne definisce organizzazione e compiti, tra i quali figura la promozione e il coordinamento delle attività di semplificazione e di riassetto della normativa vigente.

Il comma 2 prevede l'elaborazione di un **Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni**.

Il Piano triennale è predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed è emanato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con quello dell'interno). Per le azioni da effettuarsi negli enti territoriali, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Il Piano contiene:

- a) le azioni volte a garantire la “corretta applicazione” delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell’attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;
- b) le “azioni concrete” per rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, con indicazione altresì dei tempi per la realizzazione di “azioni correttive”;
- c) le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti locali.

Il Nucleo della concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure previste dal Piano triennale. Il **comma 3** disciplina tale attività del Nucleo, la quale si esplica in **sopralluoghi e visite**, svolti in collaborazione con l’Ispettorato per la funzione pubblica. L’intento ricognitivo è volto a rilevare: lo stato di attuazione “delle disposizioni” da parte delle pubbliche amministrazioni; le modalità organizzative e gestionali sotto il riguardo della “efficienza, efficacia ed economicità”.

Si valuti l’opportunità di specificare se si intenda fare riferimento allo stato di attuazione delle disposizioni “contenute nel Piano triennale delle azioni concrete, di cui al comma 2 del nuovo art. 60-bis”.

Il Nucleo può proporre **misure correttive**. Per le amministrazioni statali e le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali, il Nucleo indica altresì i termini temporali entro cui devono essere attuate tali misure; la riformulazione **approvata nel corso dell’esame al Senato** ha specificato (modificando i commi 3, 4 e 6 del nuovo art. 60-bis) che l’indicazione dei termini temporali concerne solo le suddette amministrazioni, fermo restando che l’indicazione delle misure correttive concerne anche le altre amministrazioni.

Il **comma 4** proceduralizza l’attività del Nucleo della concretezza presso le amministrazioni. Prevede, in particolare, la redazione di un **verbale per ogni sopralluogo e visita** del Nucleo presso una pubblica amministrazione.

Il verbale dà conto di un novero di elementi: rilevazioni effettuate; richieste avanzate; documentazione visionata o acquisita; risposte e chiarimenti ricevuti.

Così come riporta le eventuali misure correttive prospettate (con il termine di attuazione per le amministrazioni statali e le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali).

Il verbale è sottoscritto dal “rappresentante” (o suo delegato) dell’amministrazione coinvolta.

Quest’ultima può formulare o fornire ulteriori osservazioni e documentazioni, nei tre giorni successivi.

Aggiunge il **comma 5** che, qualora i sopralluoghi siano effettuati presso enti locali, i relativi verbali devono essere trasmessi 'anche' al prefetto competente territorialmente. L'obbligo di trasmissione parrebbe pertanto stabilito in capo al Nucleo.

Ancora in termini di obblighi di comunicazione, il **comma 6** prevede una tempestiva comunicazione al Nucleo, da parte delle pubbliche amministrazioni, in ordine all'avvenuta attuazione delle misure correttive loro prospettate dal medesimo Nucleo.

Ai sensi del **comma 7**, l'**inosservanza del termine** per l'attuazione delle misure correttive - da parte delle amministrazioni statali e delle agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali - **rileva ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale.**

La **responsabilità dirigenziale** si fonda, in particolare, sulle previsioni dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001, il quale richiama il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione o l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente quali elementi che comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare prima della scadenza l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli delle amministrazioni dello Stato ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

La **responsabilità disciplinare** si concretizza in una violazione del codice disciplinare rinvenibile nel contratto collettivo richiamato dal contratto individuale o nella violazione dei precetti fissati dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001 o dal codice di comportamento. La titolarità ad accertare la responsabilità disciplinare risiede in capo al dirigente di struttura o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

All'inosservanza consegue inoltre l'inserimento della pubblica amministrazione in un **elenco delle p.a. inadempienti**, che viene pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Il medesimo Dipartimento trasmette al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno, alla Corte dei conti, una **relazione annuale sugli esiti** dei sopralluoghi e delle visite effettuate.

In questa relazione (da trasmettere entro il 30 giugno) i casi di **mancato adeguamento** ricevono apposita evidenziazione.

Il nuovo **articolo 60-ter** ha per oggetto la collaborazione tra il prefetto ed il Nucleo. Il prefetto può segnalare al Nucleo eventuali **irregolarità dell'azione amministrativa** degli enti locali e chiederne l'intervento.

In tal caso, personale della Prefettura può partecipare a sopralluoghi e visite condotte dal Nucleo.

Per quanto concerne il **sistema di controlli interni degli enti locali**, si ricorda che esiste un controllo preventivo ai sensi dell'art. 147-*bis* comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria".

In seguito si inseriscono nel sistema i controlli successivi di regolarità amministrativa. Il comma 2 della richiamata norma espressamente prevede che "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento". Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Il nuovo **articolo 60-quater** ha per oggetto la **dotazione di personale** del Nucleo della concretezza. Prevede che il Nucleo si avvalga di **53 unità** di personale. Tra queste figurano un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale.

È previsto un duplice 'canale' di reclutamento, a seconda si attinga a personale già di altre amministrazioni o si proceda a pubblico concorso.

In particolare: 30 unità sono da reclutarsi mediante concorso per titoli ed esami, secondo la ordinaria procedura delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (regolata dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Di queste unità, 20 sono inquadrare nel livello iniziale della categoria A; 10 sono inquadrare nel livello iniziale della categoria B.

Le restanti 23 unità - incluse dunque le tre unità con qualifica dirigenziale - sono individuate nell'ambito del personale delle amministrazioni pubbliche. Una volta prescelte, le unità di personale di altri apparati amministrativi le quali siano chiamate presso il Nucleo sono collocate in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto (secondo quanto prevedano i rispettivi ordinamenti).

Per i tre dirigenti, non si applicano i limiti previsti per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale (limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti, per la prima fascia; del 10 per cento, per la seconda fascia, secondo la previsione dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Nel caso di utilizzazione di unità per comando o fuori ruolo, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento che le collochi in quella posizione, entro quindici giorni dalla richiesta (ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997).

In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando (ai sensi dell'articolo 56, settimo comma del d.P.R. n. 3 del 1957).

Il personale dipendente del comparto Ministeri chiamato presso il Nucleo mantiene il **trattamento economico** fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle medesime amministrazioni. Il personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche che non siano i Ministeri, mantiene il trattamento economico fondamentale spettante, tuttavia gli oneri sono ripartiti tra Presidenza del Consiglio ed amministrazione di appartenenza, previa loro intesa. Questo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo n. 3030 del 1999, esplicitamente richiamato dall'art. 60-*quater*.

Gli oneri quantificati per il reclutamento del personale e per il funzionamento del Nucleo sono quantificati in **euro 4.153.160 annui** a decorrere dal 2019.

Di questa somma, nella relazione tecnica sono quantificate in euro 3.775.600 le spese per il personale (con stima commisurata al trattamento retributivo medio della categoria A del comparto Presidenza del Consiglio), mentre le restanti sono imputate a spese di funzionamento.

A tali oneri si prevede di far fronte mediante corrispondenti riduzioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Il **comma 2 - inserito nel corso dell'esame al Senato** - specifica che le norme introdotte si applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti e **scuole di ogni ordine e grado** e alle istituzioni **educative**, tenendo conto delle loro **specificità** organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

Articolo 2 **(Misure per il contrasto dell'assenteismo)**

L'**articolo 2** prevede l'introduzione di **sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi** per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), ai fini della verifica **dell'osservanza dell'orario di lavoro**, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche.

L'introduzione dei sistemi suddetti è prevista in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso (**comma 1**); una modifica approvata nel corso dell'esame in Senato ha specificato che i sistemi si riferiscono **agli accessi**.

Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi: il personale in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni)¹; i dipendenti titolari di un rapporto agile (rapporto di lavoro subordinato che, secondo la definizione di cui all'articolo 18 della L. 22 maggio 2017, n. 81, si svolge senza precisi vincoli di orario o di luogo, con svolgimento della prestazione in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa).

Potrebbe essere opportuno valutare le motivazioni dell'esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico per le quali vigano attualmente sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Una modifica adottata nel corso dell'esame in Senato ha introdotto inoltre, nella procedura di adozione dei nuovi sistemi, il richiamo ai **principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità** ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

¹ Rientrano nel suddetto personale: i magistrati; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare, delle Forze di polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nei settori creditizio, valutario, di tutela del risparmio e di tutela della concorrenza e del mercato; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e ricercatori universitari.

Si ricorda, con riferimento ad alcune delle categorie suddette, che l'articolo 1, comma 403, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha demandato ad un decreto ministeriale la definizione - in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso - di modalità di accertamento delle presenze del personale delle forze di polizia e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso, ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati. La disposizione europea richiamata richiede infatti che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento, secondo il cosiddetto principio di minimizzazione dei dati.

Il comma 1 in commento prevede, quindi, **attraverso l'impiego contestuale** e non alternativo dei relativi sistemi, il trattamento sia di dati personali quali l'immagine della persona (attraverso l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza), sia di **dati biometrici**.

Occorre ricordare che il Garante per la protezione dei dati personali, nel corso dell'Audizione sul provvedimento in esame presso l'XI Commissione del Senato del 27 novembre 2018, ha espresso una serie di rilievi critici in merito ad alcuni profili della disposizione in commento. In particolare, il Garante ha sottolineato come la previsione dell'obbligatorio impiego contestuale di due sistemi di verifica del rispetto dell'orario di lavoro (raccolta di dati biometrici e videosorveglianza) ecceda i limiti imposti dalla stretta necessità del trattamento rispetto al fine perseguito. Sul punto il Garante ha evidenziato che se *“presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla videosorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi”*.

Inoltre, sotto un diverso profilo il Garante ha giudicato non conforme al canone di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea, l'introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in relazione ai vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a fronte dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato. Il Garante ha dunque sottolineato come *“Per realizzare il condivisibile fine del contrasto dell'assenteismo e della falsa attestazione della presenza in servizio dovrebbe, pertanto, farsi previo ricorso a misure meno limitative del diritto alla protezione dei dati, utilizzando i sistemi di rilevazione biometrica, in presenza di fattori di rischio specifici, qualora soluzioni meno invasive debbano ragionevolmente ritenersi inidonee allo scopo”*.

Anche alla luce delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, andrebbe valutato se le disposizioni di cui al comma 1, siano pienamente conformi al Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla stretta necessità e alla proporzionalità del trattamento rispetto al fine perseguito.

In particolare andrebbe valutata l'opportunità di modificare il comma 1 nel senso di prevedere come alternativi i due sistemi di verifica di rispetto dell'orario

di lavoro e di prevedere l'utilizzazione di sistemi di rilevazione biometrica solo qualora soluzioni meno invasive debbano ritenersi idonee allo scopo.

La definizione delle **modalità attuative** della sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso con quelli di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza è demandata ad un decreto, avente natura regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici.

Riguardo al regolamento di cui al comma 1, sembrerebbe opportuno, considerato che, da un lato, si prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anziché di un Ministro, e che, d'altro lato, si fa rinvio alla tipologia di regolamento ministeriale, valutare se la fattispecie richieda l'adozione di un regolamento governativo (con conseguente emanazione con decreto del Presidente della Repubblica).

Per il personale docente ed educativo, si prevede (**comma 4**) un distinto regolamento, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del suddetto Garante.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme europee sul trattamento dei dati biometrici, di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia in materia di trattamento dei medesimi dati biometrici, predisposte dal suddetto Garante ai sensi dell'articolo 2-septies del codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Il Regolamento UE 2016/679 all'art. 4, paragrafo 1, n. 14), definisce i **dati biometrici** come quei "dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici".

Per questi dati, il Regolamento (art. 9) sancisce in linea generale **il divieto di trattamento**, superabile solo in presenza di alcuni presupposti tra i quali, la necessità per il titolare di adempiere a un obbligo legale o di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero ancora la necessità del trattamento per l'assolvimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti specifici (del titolare del trattamento o dell'interessato stesso) in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato "dal diritto degli Stati membri", in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del

soggetto passivo (art. 6, par. 1, lett. c) ed e), 3, e articolo 9, par. 2, lett. b), Reg.). Lo stesso Regolamento prevede poi una specifica riserva normativa nazionale per la disciplina dei rapporti di lavoro, consentendo a ogni Stato membro di prevedere “norme più specifiche” in materia, comprensive di “misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati” (art. 88, par. 1 e 2, Reg.). I presupposti di legittimità del trattamento dei dati biometrici, anche in materia di lavoro, attengono alla sussistenza di una previsione normativa specifica (di rango legislativo o regolamentare a seconda dei casi), alla necessità del trattamento per la realizzazione dei legittimi fini perseguiti, nonché al rispetto di garanzie appropriate. Al riguardo con il D.lgs. 108/2018 che ha modificato il Codice per la protezione dei dati personali (D.lgs n. 196 del 2003) in sede di adeguamento al Regolamento europeo, il legislatore ha previsto (con il **nuovo art. 2-septies del Codice**) un provvedimento generale del Garante recante, appunto, le **misure di garanzia necessarie per la legittimità del trattamento** dei dati genetici, **biometrici** e relativi alla salute, nell’esercizio del margine di flessibilità concesso sul punto dal legislatore europeo.

Per quanto riguarda i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, il **comma 2** stabilisce che essi adeguano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane.

Si valuti l’opportunità di chiarire la portata normativa della disposizione in base alla quale i dirigenti “adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane”.

Una modifica approvata nel corso dell’esame in Senato, ha esplicitato che i dirigenti, per le finalità di cui al **comma 2**, sono inclusi nell’ambito di applicazione dei nuovi sistemi di cui al **comma 1** (fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico).

Con due modifiche approvate nel corso dell’esame in Senato, sono state introdotte, nei **commi 1 e 4**, due clausole finanziarie di chiusura.

Il **comma 3** - oltre a recare le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica - specifica che le pubbliche amministrazioni tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze devono avvalersi, ai fini dell’attuazione dei precedenti **commi 1, 2 e 4**, dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal

sistema "NoiPA" del suddetto Dicastero. Il ricorso a quest'ultimo sistema (ai fini in oggetto) è facoltativo per le altre pubbliche amministrazioni.

Ai fini dell'attuazione dei sistemi di cui al **comma 1**, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019 (**comma 5**). L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni ed in relazione alle esigenze presentate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai fini della copertura finanziaria del suddetto stanziamento, il **comma 6** riduce nella misura corrispondente, per il medesimo anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di conto capitale (fondo destinato alla copertura degli oneri in conto capitale derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Articolo 3

(Adeguamento dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici)

L'**articolo 3 restringe** l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al **trattamento economico accessorio** del personale², anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche contrattualizzate³.

² Può essere utile ricordare che l'articolo 40, comma 4-ter, del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 75/2017), ha demandato alla contrattazione collettiva il riordino, la razionalizzazione e la semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. In relazione a ciò, l'articolo 76 del CCNL per il personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018 (vigenza triennio 2016-2018) ha costituito il Fondo risorse decentrate è costituito per razionalizzare e semplificare la disciplina dei fondi per la contrattazione decentrata, al fine di far confluire in un unico Fondo (a decorrere dal 2018) in un unico importo consolidato, tutte le risorse delle amministrazioni e degli enti del comparto richiamato destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori. Più specificamente, affluiscono al suddetto Fondo tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, negli importi determinati per il 2017, come certificati dagli organi di controllo interno ai quali è demandato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (cioè, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, il collegio dei revisori dei conti, il collegio sindacale, gli uffici centrali di bilancio o gli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti). Il Fondo è incrementato stabilmente da specifiche voci inerenti a determinati trattamenti economici accessori del personale.

³ L'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio). Gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

Le Autorità sono:

- l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione – AIPA (D.Lgs. n. 39/1993, art. 4); ora CNIPA
- la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP (Legge n. 124/1993, art. 16);
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Legge n. 287/1990, art. 10);

In materia, attualmente, l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi, e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), ha disposto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001), dal 1° gennaio 2017 **non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016**⁴. Sempre dal 1° gennaio 2017 viene contestualmente abrogato l'articolo 1, comma 236, della L. 208/2015⁵.

L'articolo in esame dispone che **tale limite non operi** con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al 22 giugno 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75), a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del medesimo D.Lgs. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico⁶. Oltre a ciò, il limite non si applica agli oneri relativi al

-
- l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Legge n. 249/1997, art. 1);
 - l'Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, telecomunicazioni) (Legge n. 481/1995, art. 2);
 - l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Legge 109/1994, art. 4);
 - la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Legge n. 146/1990, art. 12);
 - il Garante per la protezione dei dati personali (legge n. 675/1996, art. 30);
 - la Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB (legge n. 281/1985, art. 1);
 - l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private – ISVAP, ora IVASS (legge n. 576/1982, art. 3).

⁴ Allo stesso tempo, per gli enti locali che non abbiano potuto destinare nel 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse in esame non può superare il corrispondente importo determinato per il 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

⁵ Tale comma limita – nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 (concernenti il riordino della dirigenza pubblica e della disciplina del lavoro alle dipendenze delle P.A.) della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche precedentemente individuate. Tali risorse, in particolare, non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e, allo stesso tempo, sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

⁶ Nell'ambito della cd. contrattualizzazione del pubblico impiego, alcune categorie di dipendenti sono rimaste disciplinate dai propri ordinamenti in relazione alla loro specificità (cd. personale in regime di diritto pubblico). Tale personale, caratterizzato, in generale, dal fatto di non essere regolamentato direttamente da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è disciplinato dall'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001. Tale articolo stabilisce infatti, che, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. 165 (che dispone che i rapporti di lavoro dei dipendenti della P.A. sono disciplinati dalle disposizioni codicistiche e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, e che i rapporti di lavoro individuali sono regolati contrattualmente), rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari,

trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente al 22 giugno 2017, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga (**comma 1**).

L'esclusione del limite, inoltre, trova applicazione anche per le assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando, anche per quanto attiene il trattamento accessorio, le risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del citato D.Lgs. n. 75 (**comma 2**).

L'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 75/2017 ha stabilito che le pubbliche amministrazioni possano elevare (nel triennio 2018-2020 e ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale), ai soli fini delle procedure richiamate, i limiti ordinari per le assunzioni a tempo indeterminato previste dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle medesime assunzioni tramite concorso pubblico, utilizzandole nei limiti indicati dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009). Tali risorse sono calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, a condizione che le amministrazioni interessate siano in grado di sostenere, a regime, la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte degli organi preposti (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi), e che prevedano nei propri bilanci la riduzione di tale valore di spesa utilizzato per assunzioni a tempo indeterminato dal tetto del 50% in precedenza richiamato.

amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nei settori creditizio, finanziario, della concorrenza. Sono altresì regolati dai propri ordinamenti il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (esclusi il personale volontario ed il personale volontario di leva) il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e dei professori e dei ricercatori universitari (a tempo indeterminato o determinato).

Articolo 4

(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

L'**articolo 4** conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie.

In particolare, il **comma 1** conferma che le amministrazioni suddette possono procedere ad assunzioni (a tempo indeterminato) nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente⁷; resta ferma per i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore.

Al riguardo sembrerebbe opportuno un chiarimento sulla applicazione della norma con riferimento solo alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, in relazione a quanto disposto dall'art. 1, c. 399, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che pone un divieto (temporaneo) di assunzioni per determinate amministrazioni.

Il richiamato comma 399 dispone, infatti, che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, **non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato** con decorrenza giuridica ed economica anteriore al **15 novembre 2019**⁸.

⁷ Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle cessazioni, un'importante novità è stata introdotta dal D.L. 90/2014, che ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitaro), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente. Da ultimo, per quanto attiene al triennio 2016/2018, la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata ridotta, dall'articolo 1, commi 227-228, della L. 208/2015 (stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. A partire dal 2019, quindi, il richiamato limite è pari al 100%.

⁸ Per le Università la suddetta limitazione si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà di assunzione dello stesso anno. Sono inoltre fatti salvi gli inquadramenti nel ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.

Il **secondo periodo** del **comma 3** consente, a decorrere dal 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, con riferimento ad un arco temporale non superiore a cinque anni, anziché non superiore a tre anni, come prevede la norma vigente⁹. *Sembrirebbe opportuno chiarire i termini di decorrenza del suddetto elevamento in fase di prima applicazione, con riferimento alle economie non comprese (in quanto anteriori) nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge.*

Ai sensi del **comma 2**, le amministrazioni interessate dal limite di cui al **comma 1** predispongono i piani triennali dei fabbisogni di personale tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attività ispettiva.

Sul punto, si segnala che le suddette competenze riproducono quelle previste dall'articolo 1, comma 299, lettere da a) ad f) della legge di bilancio per il 2019 per le assunzioni straordinarie da realizzare a valere sul Fondo per il pubblico impiego istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232 del 2016), destinato alle assunzioni aggiuntive da effettuare da parte delle pubbliche amministrazioni e rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2019 all'articolo 1, comma 298. Non sono invece riprodotte le lettere g) ed h) che fanno riferimento alle competenze in materia di tecnica di redazione degli atti normativi, di verifica di impatto della regolamentazione e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni, il **primo periodo** del **comma 3** conferma le norme vigenti¹⁰; tuttavia, con riferimento al triennio 2019-2021, il **comma 4** reca norme transitorie, intese a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego.

In particolare, tale **comma** consente di procedere, in deroga alla procedura di autorizzazione summenzionata ed alle norme sulla mobilità (volontaria o "per ricollocazione" del personale collocato in disponibilità) a: l'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai **commi 1 e 3**, per ciascun anno (**lettera a**); l'avvio di procedure concorsuali (**lettera b**), nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla **lettera a** - per le procedure concorsuali suddette, i successivi **commi 6 e 7** recano alcune norme specifiche (cfr. *infra*) -. Le assunzioni di cui alla **lettera b** possono essere

⁹ Di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.L. 90/2014.

¹⁰ Cfr. il citato comma 3 dell'articolo 3 del D.L. 90/2014.

effettuate solo successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

Resta fermo - con riferimento alle facoltà di cui alle suddette **lettere a) e b)** - il rispetto delle norme richiamate dal medesimo **comma 4**, tra cui il principio della previa verifica della sussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale nella medesima amministrazione.

Le amministrazioni che si avvalgano delle facoltà di cui al **comma 4** devono comunicare (**comma 5**) entro trenta giorni i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e di procedere alle eventuali restanti autorizzazioni ai sensi del **comma 3**.

Le procedure concorsuali di cui alla suddetta **lettera b)** del **comma 4** possono essere espletate con modalità semplificate, definite con regolamento del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487¹¹; le modalità semplificate devono concernere, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni (**comma 6**). Resta fermo il rispetto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti (**comma 7**). Le graduatorie dei candidati che abbiano superato le prove concorsuali espletate secondo le procedure semplificate (di cui alla disciplina regolamentare prevista dal **comma 6**) sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti così banditi.

*Sembrerebbe opportuno valutare se la categoria del regolamento ministeriale comprenda, come prospetta il suddetto **comma 6**, anche ipotesi di regolamento da parte di Ministri non titolari di un autonomo Ministero.*

¹¹ Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Articolo 5 **(Disposizioni in materia di buoni pasto)**

L'**articolo 5** reca una disciplina normativa volta a porre rimedio ai problemi sorti in seguito alla **risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti.**

Ai sensi del **comma 1**, le pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle **convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto** (edizione 7) e mediante buoni pasto elettronici (edizione 1), per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A, richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente, acquistati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A quest'ultimo fine, il **comma 3** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di **3 milioni** di euro per il 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni e in relazione alle esigenze presentate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si tratta delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1,

La convenzione “Buoni Pasto edizione 7” - suddivisa in 7 lotti e aggiudicata a 4 operatori economici - rientra tra le convenzioni obbligatorie per legge per tutte le pubbliche amministrazioni che devono avvalersi di Consip o delle centrali regionali di riferimento. Dopo aver riscontrato numerosi disservizi con una delle società, Consip ha deciso di procedere con la [risoluzione](#) della convenzione “**Buoni Pasto edizione 7**” - relativamente al **lotto 1** (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia) e **lotto 3** (Lazio), stipulati con **Qui!Group S.p.A.** - per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali. In seguito a tale risoluzione, Consip ha individuato un [nuovo fornitore](#) per la prosecuzione del servizio per tali lotti.

La medesima società Qui!Group S.p.A. si era aggiudicata anche i **lotti 5 e 7** dell'**edizione 1** della gara per i [buoni pasto elettronici](#). Anche questi ulteriori lotti sono stati [aggiudicati](#) successivamente da Consip tramite una procedura di interpello.

Il **comma 2** prevede che il **recupero dei crediti** vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti (oggetto delle suddette risoluzioni) sia gestito centralmente dalla Consip S.p.A., attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell'esercizio di tale azione, la Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono riassegnate alle amministrazioni pubbliche in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni, la Consip S.p.A. provvede al versamento in favore di ciascuna amministrazione in proporzione alla misura del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.

Il **comma 4** provvede alla **copertura finanziaria** dell'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 3, riducendo nella misura di 3 milioni di euro per il 2019 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Articolo 6 **(Disposizioni finali e clausola di salvaguardia)**

Il **comma 1** del **presente articolo** qualifica le disposizioni di cui ai precedenti **articoli 1 e 4** come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento.

Il successivo **comma 2** specifica che le disposizioni degli **articoli 2 e 3**, concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

In base al **comma 3**, le norme di cui all'**articolo 5** costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Il **comma 4** specifica che le regioni - anche con riferimento ai propri enti ed alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale - e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge. Si ricorda, in ogni caso, che le norme di cui all'**articolo 4** non concernono gli enti territoriali, in quanto le possibilità di assunzione da parte dei medesimi sono disciplinate da norme legislative statali¹² non oggetto di modifica da parte del medesimo **articolo 4**.

Il **comma 5** reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

¹² Cfr. l'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014, l'articolo 1, comma 228, della L. 208/2015, l'articolo 1, comma 479, lettera *d*), della L. 232/2016, nonché, per il settore del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 2, commi 71 e 72, della L. 191/2009, e l'articolo 17, comma 3, del D.L. 98/2011.